



COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 febbraio 2009

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine, ha deferito:

- dinanzi alla Corte di Giustizia Federale:

- **Stefano Antonelli, Agente di Calciatori:**

per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3, comma 4 del previgente Regolamento Agenti e 7, comma 1, del Regolamento Agenti previgente e vigente, per avere, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, svolto di fatto funzioni di Direttore Sportivo dell'Ascoli Calcio, pur non essendo abilitato ed, in ogni caso, in evidente situazione di incompatibilità con il proprio ruolo di Agente di Calciatori

- dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- **Roberto Benigni, Presidente dell'Ascoli Calcio:**

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e 8, commi 1 e 2 del CGS previgente, questi ultimi trasfusi nell'art. 10, commi 1 e 2 del vigente CGS, in relazione agli artt. 3, comma 4 e 10 del previgente Regolamento Agenti, nonché della violazione di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento dei Direttori Sportivi, per aver fatto svolgere, nel corso della stagione 2006/2007, all'Agente di calciatori Stefano Antonelli funzioni effettive di Direttore Sportivo nell'interesse dell'Ascoli calcio, pur non essendo abilitato ed in evidente situazione di incompatibilità con il proprio ruolo di agente;

- **La società ASCOLI CALCIO S.p.A.:**

per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del vigente CGS, a titolo di responsabilità diretta, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.